



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 303 del 12 luglio 2021

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
CAPRICCIOLI – BONAFONI

***DISPOSIZIONI PER SOSTENERE INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI
INFORMAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – VII

ALTRI PARERI RICHIESTI: Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:

**Disposizioni per sostenere iniziative e progetti in materia di informazione sessuale
ed educazione all'affettività**

di iniziativa dei Consiglieri:

Alessandro Capriccioli

Marta Bonafoni



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 1
(Finalità e obiettivi)

1. La Regione, con la presente legge, valorizza e sostiene le attività delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare un progetto generale di sviluppo delle potenzialità e della personalità in ogni suo aspetto, assicurando a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze il diritto di ricevere una corretta informazione sessuale e un'educazione all'affettività, intese nei loro diversi aspetti inclusi quelli emozionali, biologici, culturali e giuridici.

2. L'informazione sessuale e l'educazione all'affettività hanno come obiettivo la trasmissione di conoscenze finalizzate allo sviluppo di una sessualità libera e consapevole e di comportamenti rispettosi della libertà sessuale e affettiva degli altri.

3. La Regione, con la presente legge, sostiene, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, progetti ed iniziative formative nelle scuole che perseguono i seguenti obiettivi:

- a) fornire informazioni di carattere anatomico-fisiologico e medico relative alla sfera sessuale degli individui;
- b) offrire strumenti culturali e critici per affrontare e superare gli stereotipi e i pregiudizi relativi al genere, all'identità e all'orientamento sessuale delle persone;
- c) stimolare lo sviluppo di una sessualità consapevole e responsabile, in particolare per quanto attiene ai metodi contraccettivi e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
- d) favorire una formazione aperta e rispettosa dell'identità e dell'orientamento sessuale di ciascun individuo;
- e) fornire informazioni esaustive sull'esistenza e le modalità di accesso ai servizi di consulenza e ai servizi sanitari relativi alla salute sessuale e riproduttiva disponibili sul territorio valorizzando il ruolo e le competenze della rete dei consultori familiari;
- f) offrire ogni elemento utile a instaurare relazioni paritarie, improntate all'attenzione e al rispetto per i bisogni e le aspirazioni di ciascuno, al fine di prevenire discriminazioni, abusi e violenze sessuali;
- g) fornire adeguate informazioni sugli strumenti giuridici presenti nel sistema italiano ed europeo, al fine di comprendere e prevenire le diverse forme di violenza sulle donne come definite ed individuate dalla Convenzione di Istanbul, quali, a titolo esemplificativo, violenza psicologica, atti persecutori, molestie sessuali, violenza fisica e sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata;
- h) fornire elementi utili a comunicare con un linguaggio adeguato e rispettoso sui temi relativi alla sessualità e alle relazioni.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 2
(Interventi)

1. La Regione sostiene, attraverso apposite risorse, interventi e progetti volti alla valorizzazione della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori nel rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 3.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

- a) l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche singole o associate;
- b) gli istituti penitenziari minorili;
- c) i consultori familiari;
- d) enti ed organismi del terzo settore che abbiano tra le proprie finalità statutarie quelle indicate all'articolo 1, comma 3.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 4

(Modalità e criteri per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 nonché i requisiti di professionalità e competenza degli enti e degli organismi del terzo settore ai fini dell'assegnazione delle risorse per le finalità di cui alla presente legge.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, quantificabili per l'anno 2021 in euro....., si provvede con l'aumento della disponibilità della missione.... , programma.....Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione....., programma..... - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



RELAZIONE

La presente proposta di legge, che si compone di sei articoli, si inserisce in un quadro normativo nazionale che tradizionalmente non riserva particolare attenzione al tema dell'educazione alla sessualità e all'affettività.

Si tratta di una carenza evidente, specie in relazione a quanto avviene in alcuni dei paesi europei più avanzati, desumibile dal complesso della normativa che disciplina la programmazione scolastica e l'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche, in cui non è riscontrabile una chiara indicazione che consenta di inserire tali argomenti, di primaria importanza per i nostri e le nostre giovani, all'interno delle materie curricolari.

Pertanto, nel rispetto del riparto di competenze legislative previste dalla Costituzione, la presente proposta di legge intende sostenere iniziative e progetti che possano garantire una corretta informazione sui temi della sessualità e dell'affettività agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e delle superiori: un'informazione che non si limiti a fornire nozioni di carattere anatomico e medico e informazioni sui servizi sanitari per la salute sessuale esistenti sul territorio, ma che si proponga altresì di offrire strumenti critici per affrontare gli stereotipi, di stimolare lo sviluppo di una sessualità libera e consapevole, di favorire una formazione aperta e rispettosa dell'identità e dell'orientamento sessuale di ciascun individuo e di offrire ogni elemento utile a instaurare relazioni paritarie e rispettose, con l'obiettivo generale di prevenire discriminazioni, abusi e violenze.

L'impianto della proposta di legge prevede che le risorse previste nell'apposito capitolo di bilancio per rendere possibili i suddetti progetti possano essere assegnate non soltanto alle istituzioni scolastiche e agli



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



istituti penitenziari minorili, ma anche ai consultori familiari e agli organismi del terzo settore in possesso di comprovata competenza nel settore, valorizzando e potenziando le reti che mettono in collegamento istituzioni, associazioni e cittadinanza.

A tale fine è previsto che le modalità ed i criteri per il riparto delle risorse medesime vengano disciplinati con un apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.

Il medesimo provvedimento dovrà, altresì, stabilire i requisiti di professionalità degli organismi del terzo settore ai quali verrà affidata la gestione dei progetti.